

I.

ZARA

All'atto della ratifica del presente accordo il Governo italiano darà alle autorità competenti gli ordini necessari per lo sgombero della terza zona di occupazione e per la consegna del rispettivo territorio alle autorità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel termine di dodici giorni a decorrere dalla ratifica stessa.

Il Governo del Regno d'Italia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nell'interesse delle relazioni fra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo, appongono la loro firma alla convenzione concernente il regime doganale e il traffico di frontiera tra Zara ed i territori limitrofi, la quale dovrà entrare in vigore nello stesso termine contemplato nella prima parte del presente articolo.

Traffico di frontiera e facilitazioni doganali.

Il Governo italiano dichiara che il territorio di Zara è all'infuori del territorio doganale del Regno d'Italia, e che, per conseguenza, tutte le merci provenienti dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni entreranno nel detto territorio liberamente ed in franchigia di qualsiasi sorta.

Nel traffico tra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sono accordate reciprocamente le facilitazioni che regolano d'abitudine il traffico di frontiera tra Stati limirofi.

I diritti od altre tasse di esportazioni, le proibizioni od altre restrizioni che potrebbero essere adottate per le esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi

ripresi e discussi ancora, furono firmati a Roma il 23 ottobre 1922, cioè dopo sei mesi di trattative. Benchè essi siano stati firmati a Roma, seguitano a chiamarsi comunemente « convenzioni di Santa Margherita ».

L'on. Mussolini, assunto al potere, sottopose subito alla discussione parlamentare gli accordi di Santa Margherita sostenendone fermamente la leale e scrupolosa applicazione, per provarli (discorso 10 febbraio 1923 alla camera dei deputati e 16 febbraio 1923 al Senato del Regno. Cfr. *La nuova politica dell'Italia*, discorsi e dichiarazioni a cura di A. Giannini, Milano, Alpes ed., 1923), e divenuti legge dello Stato (li 21 febbraio 1923, n. 281), se ne iniziò l'esecuzione. Senonchè la Commissione paritetica, in essi prevista, dopo laboriose sedute non riuscì a trovare una soluzione concordata.